



CITTA' DI BRUGHERIO

(provincia di Monza e della Brianza)

SCHEMA DI CONVENZIONE CONCERNENTE L'ESECUZIONE NON ESCLUSIVA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA PER I DIPENDENTI COMUNALI – 18 MESI

L'anno duemilaventidue, il giorno _____ del mese di _____, alle
ore _____, nella residenza comunale,

TRA

Il **COMUNE DI BRUGHERIO**, rappresentato dal Dirigente del Settore Servizi
Finanziari, _____, Codice Fiscale: 03243880154 - Partita Iva:
00745520965, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto e
nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta e nel rispetto delle
funzioni attribuite dall'art.107 del D.Lgs. n. 267/2000;

E

la Ditta _____ con sede in Brugherio –Via/Piazza
_____ n. _____,
C.F./P.I. _____, rappresentata ai fini del presente atto dal
Sig. _____, nella sua qualità di
_____;

PREMESSO CHE:

- con deliberazione di Giunta n. 100/2022 è stata confermata l'attuale modalità di erogazione del servizio mensa al personale del Comune di Brugherio, a mezzo "buoni pasto", del valore di euro 6,00 e di euro 8,10 (specificato che i suddetti valori sono ripartiti per 1/3 a carico del dipendente e per 2/3 a carico dell'ente) da effettuarsi tramite convenzione con gli esercizi di ristorazione interessati dislocati sul territorio comunale;
- con determinazione dirigenziale n. _____ è stato disposto di avviare la procedura per la stipula di una convenzione, che riguarda l'esecuzione non esclusiva del servizio sostitutivo di mensa per il personale dipendente del Comune di Brugherio, a mezzo di buoni pasto (senza commissioni);
- la convenzione ha decorrenza dal 1 luglio 2022 sino al 31 dicembre 2023 ed è rivolta a tutti i pubblici esercizi di ristorazione che, in possesso dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, ne facciano esplicita richiesta specificando le proprie proposte di ristorazione; è prevista un'eventuale proroga per un periodo massimo di sei mesi;
- il Comune provvede alla stampa di moduli cd. "buoni pasto" personalizzati ed alla loro distribuzione ai propri dipendenti, in modo da garantire una gestione controllata del servizio sostitutivo di mensa, consistente nella somministrazione di alimenti e bevande da utilizzare esclusivamente presso i vari esercizi convenzionati;
- i dipendenti utilizzano i "buoni pasto" previa compilazione e sottoscrizione (nome – cognome e/o numero di badge – data di consumazione);
- con istanza, protocollo generale n. _____ del _____ agli atti della Sezione Acquisto Beni e Servizi, Economato e Contratti, l'operatore ha chiesto al Comune di Brugherio di aderire alla convenzione per l'esecuzione del servizio come segue:

“**MENU’ LIGHT**” corrispondente al buono pasto pari a € 6,00

“**MENU’ COMPLETO**” corrispondente al buono pasto pari a € 8,10

- L’operatore è in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50, così come si evince dall’esito positivo dei controlli effettuati dal Comune di Brugherio agli atti dell’Ufficio Acquisto Beni e Servizi, Economato e Contratti;
- il costo del pasto è sostenuto per 2/3 dal datore di lavoro ed integrato per il restante terzo dal dipendente, mediante trattenuta mensile applicata alla retribuzione; pertanto la quota sostenuta dal Comune è inferiore a euro 7,00;

CIO’ PREMESSO FRA LE PARTI SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1. OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della convenzione è l'esecuzione, non esclusiva, da parte dell’Operatore del servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto, rivolto al personale dipendente del Comune di Brugherio, da erogarsi attraverso la somministrazione di alimenti e bevande presso l’esercizio commerciale _____ sito in Brugherio Via _____, ovvero senza somministrazione, con preparazione di cibi da asporto, tra i quali rientrano anche i laboratori artigianali con possibilità di consumo immediato sul posto, e da effettuarsi alle condizioni previste nella presente convenzione e nell’istanza presentata dall’Operatore e richiamata in premessa.

ARTICOLO 2. CONDIZIONI DEL SERVIZIO

L’Operatore garantisce la somministrazione dei menù offerti **a fronte dei buoni del valore di € 6,00 e € 8,10** comprensivi dell’IVA nella misura di legge prevista per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

Il valore dei buoni si intendono remunerativi di ogni costo connesso in relazione alle offerte “Menù Light” e “Menù Completo”.

Qualora si riscontrino utilizzi irregolari del servizio di mensa aziendale, oltre al recupero del valore del pasto scorrettamente utilizzato, la convenzione verrà risolta.

ARTICOLO 3. DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione e scadrà inderogabilmente il 31 dicembre 2023, salvo eventuali proroghe, nel rispetto della normativa vigente.

ARTICOLO 4. MODALITA' DI PAGAMENTO

I dipendenti del Comune di Brugherio, al termine della consumazione del pasto, dovranno provvedere a firmare l'apposito “modello” (buono pasto) con indicazione della giornata (data) di fruizione, presso l'Operatore apponendo altresì nome.

ARTICOLO 5. FATTURAZIONE MENSILE

Il pagamento delle prestazioni oggetto della presente convenzione avverrà a seguito di emissione posticipata con cadenza mensile di regolare fattura elettronica da parte dell'Operatore intestata al Comune di Brugherio, con allegati i “buoni pasto” erogati ai dipendenti comunali contenente l'indicazione del CIG, il codice ufficio riferito al Comune di Brugherio (UFDB7A), il numero della determina di conferimento del servizio, il relativo numero dell'impegno di spesa che verranno comunicati dalla Sezione Acquisto Beni e Servizi, Economato e Contratti, nonché la seguente indicazione *"IVA da versare a cura del concessionario o committente ai sensi dell'art 17-ter dpr 633/72"*.

La fattura sarà pagata dal Comune di Brugherio entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa.

L'Ufficio Personale provvederà mensilmente a trattenere in busta paga la quota a carico del dipendente.

ARTICOLO 6. NORME PRESCRITTIVE. ONERI

L'operatore economico si impegna a:

- non corrispondere in alcun caso resto in contanti ai dipendenti del Comune di Brugherio;
- non accettare cumulativamente più buoni in uno stesso giorno da un singolo dipendente;
- Il pasto dovrà essere consumato direttamente dal dipendente, durante i giorni di effettiva presenza in servizio e nelle fasce orarie previste per la pausa pranzo; non può essere utilizzato da persona diversa dal dipendente comunale che ne ha diritto, non è commutabile, né cedibile, né commerciabile, né utilizzabile quale denaro contante per l'acquisto di prodotti sostitutivi;

E' prescritto inoltre:

- che i locali ed il materiale per la somministrazione dei pasti (vasellame, posateria, utensili e quanto altro occorrente) siano igienicamente ineccepibili a norma delle vigenti disposizioni in materia;
- che gli addetti al servizio di ristorazione siano in regola con la normativa in materia di assunzione e previdenza sociale, nonché in possesso del libretto sanitario ove prescritto;
- che il servizio abbia regolare esecuzione, ad eccezione delle eventuali giornate di chiusura settimanale, festiva o per ferie, assicurando la consumazione del pasto all'interno della pausa prevista dall'orario di servizio, in tutti i giorni della settimana;
- che siano eliminati entro 5 (cinque) giorni dalla contestazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio per la correttezza del servizio, che si dovessero verificare nel corso del medesimo;

- la comunicazione alla Sezione Acquisto Beni e Servizi, Economato e Contratti, via PEC, a mano o con raccomandata, dei periodi di chiusura (ferie, lavori etc.) salvo per cause imprevedibili, almeno 20 gg. prima al fine di assicurare la continuità di erogazione del servizio ai dipendenti comunali.

ARTICOLO 7. DISCIPLINA ATTIVITA'

L'Operatore dovrà garantire di essere in regola con le norme che disciplinano l'attività di somministrazione di cibi e bevande e di avere a disposizione locali atti all'esercizio di tale attività ovvero in regola per l'erogazione del servizio senza somministrazione, con preparazione di cibi da asporto.

ARTICOLO 8. TRACCIABILITA'

La ditta assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.; a tal fine i pagamenti avverranno esclusivamente mediante accredito su apposito conto corrente rispettoso delle disposizioni della medesima Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., i cui estremi devono essere tempestivamente comunicati.

La mancata osservanza comporterà l'immediata risoluzione di diritto della convenzione.

ARTICOLO 9. RESPONSABILITA'. DANNI.

Le ditte convenzionate sono responsabili di eventuali danni derivanti al Comune di Brugherio e/o ai suoi dipendenti in occasione o in conseguenza della fruizione del servizio di ristorazione, nonché a causa del mancato rispetto delle norme igienico - sanitarie e del commercio in genere, ovvero di negligenze o colpa del personale addetto al servizio.

Esse dovranno essere provviste di polizze assicurative con massimale adeguato a copertura dei rischi igienico-sanitari e della responsabilità civile.

ARTICOLO 10. CONTROVERSIE

Tutte le controversie in relazione alla validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione della presente convenzione o al medesimo connesse, saranno deferite al Foro di Monza.

ARTICOLO 11. DOMICILIO

A tutti gli effetti della presente convenzione, l'Operatore elegge domicilio presso la sede legale della Società.

ARTICOLO 12. RISOLUZIONE. RECESSO

E' nella piena facoltà del Comune la rescissione della convenzione per colpa ed inadempienza dell'Operatore nel caso in cui lo stesso decada dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. o altri registri equivalenti.

In aggiunta a quanto sopra, il Comune di Brugherio si riserva la facoltà di avvalersi della risoluzione della convenzione, senza che da tale risoluzione possano comunque conseguire per l'Operatore diritti o pretese di sorta all'infuori di quanto dovuto per i servizi già eseguiti, qualora:

- a) l'Operatore esiga dal personale del Comune di Brugherio il pagamento di tariffe difformi da quelle indicate nell'istanza di convenzione;
- b) l'Operatore interrompa ingiustificatamente il servizio;
- c) perdita dei requisiti previsti per l'adesione alla convenzione.

Della volontà di risolvere la convenzione sarà data comunicazione a mezzo Raccomandata A.R. o PEC e la risoluzione non comporterà alcun obbligo di indennizzo e/o risarcimento.

L'Amministrazione si riserva a proprio insindacabile giudizio di recedere dalla convenzione con ogni singolo esercente, così come con la totalità degli esercizi aderenti, per il sopravvenire di motivi di pubblica utilità collegati all'attivazione di diverse e più convenienti modalità di gestione del servizio dandone preavviso di

almeno 30 (trenta) giorni, da comunicare all'Operatore mediante PEC o Raccomandata A.R. al domicilio dello stesso.

Allo stesso modo, l'Operatore potrà recedere dalla convenzione, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da inviarsi mediante PEC o Raccomandata indirizzata al Comune di Brugherio Piazza Cesare Battisti n.1 oppure tramite PEC protocollo.brugherio@legalmail.it.

ARTICOLO 13. SPESE IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione della convenzione sono a carico della ditta. L'I.V.A. per la quota dovuta è a carico del Comune.

ARTICOLO 14. NORME FINALI

Per quanto non disciplinato dalle disposizioni del presente Capitolato, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

ARTICOLO 15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento è il funzionario della Sezione Acquisto Beni e Servizi, Economato, Contratti, Antonio Freni.

ARTICOLO 16. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Si informa che i dati personali forniti e raccolti al fine di espletare la presente procedura verranno trattati nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 come modificato dal D. Lgs. n.101/2018 e dal Regolamento UE. n. 679/2016 (GDPR).

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) acquisiti dal Comune di Brugherio saranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini della procedura di che trattasi e resteranno riservati sino alla conclusione della stessa; titolare del trattamento è il Comune di Brugherio con sede legale in Brugherio,

Piazza Cesare Battisti, n. 1; tel. 039.2893.1, PEC: protocollo.brugherio@legalmail.it.

Il responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Debora Carpanzano, in qualità di Dirigente del Settore Servizi Finanziari del Comune di Brugherio. Ogni interessato potrà far valere i diritti ai sensi del D. Lgs. n. 101/2018. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO	P.IVA	Via/Piazza	CAP	Comune
FRAREG S.r.l.	11157810158	Viale E.Jenner, 38	20159	Milano

Letto, confermato e sottoscritto.
Brugherio,

Il Dirigente del Settore
Servizi Finanziari

L'Operatore

Istruttore Direttivo Antonio Freni
Sezione Acquisto Beni e Servizi, Economato, Contratti
Settore Servizi Finanziari
tel. 039.2893.394 - fax 039.2893.393
e-mail: a.freni@comune.brugherio.mb.it contratti.economato@comune.brugherio.mb.it
PEC: protocollo.brugherio@legalmail.it
www.comune.brugherio.mb.it
Comune di Brugherio (MB)

Sede municipale P.zza C. Battisti n. 1 - Tel. 039/2893.1 - Fax 039/2871989 - Cod. Fisc. 03243880154 - P. IVA 00745520965 - CAP 20861